



LA GARANZIA NEL D. LGS. 206/2005

La garanzia legale e la garanzia commerciale nella vendita di beni di consumo.

Indice

Introduzione	pag.	3
La garanzia in Italia	pag.	4
Garanzia di conformità	pag.	6
Che può fare il consumatore	pag.	
Termini per l'attivazione della garanzia di conformità	pag.	9
Garanzia convenzionale	pag.	10
Risarcimento del danno	pag.	11
Esempi pratici		
Primo caso	pag.	12
Secondo caso	pag.	13
Conclusioni	pag.	14
Riferimenti normativi	pag.	17

Introduzione

La garanzia in Italia

La disciplina nazionale sulla garanzia si è adeguata alla norma europea con l'adozione del D. Lgs. n. 206/2005.

Il decreto ha disciplinato la garanzia sui beni di consumo con:


- 1) la garanzia di conformità;
- 2) la garanzia convenzionale.

La **garanzia di conformità** è l'obbligo del venditore di consegnare al consumatore beni conformi al contratto.

Con l'espressione "**conformità al contratto**" si intende l'assenza nella cosa venduta di ogni possibile anomalia (*come il vizio, la mancanza di qualità essenziali o promesse*) e quindi l'idoneità della stessa cosa a realizzare il risultato voluto dal compratore. Quando si riscontra un difetto di conformità emerge la responsabilità del venditore.

Il Codice del Consumo fissa quattro criteri in base ai quali si può valutare la conformità del bene:

1. idoneità all'uso per il quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
2. conformità alla descrizione fatta dal venditore (incluso pubblicità);
3. qualità e prestazioni abituali di beni dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi;
4. idoneità all'uso particolare richiesto espressamente al venditore.



Anche la pubblicità ingannevole è punita.

Nell'ipotesi in cui la pubblicità non sia conforme al bene, dovrà essere il bene conforme alla pubblicità.


Questi non sono criteri assoluti. Sono, piuttosto, un elenco esemplificativo delle principali ipotesi di difetto di conformità a tutela del consumatore. Perciò è possibile individuare altri criteri più adeguati alle circostanze concrete ma sempre secondo parametri di ragionevolezza.




La responsabilità del venditore viene esclusa se il consumatore al momento dell'acquisto è a conoscenza del difetto o non può ignorarlo con l'uso dell'ordinaria diligenza.

ATTENZIONE !!

La garanzia deve essere scritta in lingua italiana, in modo chiaro e comprensibile.



Garanzia di conformità



Che può fare il consumatore

La responsabilità del venditore, in caso di difetto di conformità del bene acquistato, consente al consumatore di:

1. chiedere che la cosa acquistata sia riparata;
2. chiedere la sostituzione del bene;
3. chiedere la riduzione del prezzo;
4. chiedere la risoluzione del contratto.



Il consumatore non ha un diritto assoluto nella scelta del rimedio !!

Il diritto al ripristino della conformità mediante riparazione o sostituzione è considerato come rimedio primario mentre le altre due opzioni (*riduzione del prezzo o risoluzione del contratto*) sono possibili solo quando i primi due rimedi non sono realizzabili o sono troppo onerosi.


Eccessiva onerosità significa che il venditore non deve gravato da spese irragionevoli in relazione a:

- a) *valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto;*
- b) *entità del difetto.*

La richiesta di riparazione comporta l'obbligo per il venditore di fare riparare l'oggetto **senza alcuna spesa** per il consumatore.

ATTENZIONE !!


La legge tutela soltanto i consumatori non professionali, cioè coloro che acquistano i beni per soddisfare propri bisogni e non per svolgere un'attività professionale.




La garanzia di conformità vale due anni dalla data di acquisto. Tale termine è ridotto ad **un anno in caso di vendita di beni usati**. Il consumatore, però, deve denunciare i difetti entro due mesi dalla scoperta.

Se il difetto è stato dolosamente occultato dal venditore il termine per la prescrizione dell'azione risarcitoria si prescrive in 10 anni. In questo caso l'onere della prova resta a carico del consumatore.

**Lo scontrino o la fattura sono la prova certa dell'acquisto.
Conservateli con cura!**



Termini per l'attivazione della garanzia di conformità



Garanzia convenzionale

La garanzia convenzionale è un **ulteriore** impegno assunto dal venditore (*o dal produttore o dal rivenditore intermedio*) nei confronti del consumatore ed interviene in aggiunta alla garanzia di conformità.

La gratuità della garanzia convenzionale la differenzia da quella offerta contro il pagamento di un sovrapprezzo.

La garanzia convenzionale, per legge, deve essere indicata in modo esplicito e comprensibile e dove riportare il nome, la ditta e l'indirizzo di chi offre l'assistenza tecnica.

Riepilogando, la protezione del consumatore è così divisa:

- 1) disposizioni obbligatorie previste dalla legge a cui il venditore non può sottrarsi (Garanzia di conformità o legale);
- 2) garanzia convenzionale (o commerciale) offerta dal venditore ma non obbligatoria.


ATTENZIONE!!

La garanzia convenzionale è un impegno volontario del venditore da non confondere con **la garanzia di conformità** prevista dalla legge.

La garanzia di conformità prevista dalla legge non può essere sostituita!

ATTENZIONE !!

La legge stabilisce che è nullo ogni accordo che escluda o limiti i diritti del consumatore.



Risarcimento del danno


Il consumatore ha diritto anche al risarcimento dei danni.

La legge, inoltre, definisce due tipi di danno risarcibile:

- α) Il danno cagionato dalla morte o da lesione personali;
- β) La distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato.

Il danno relativo alle cose
è risarcibile solo se eccede
€ 387,00

Invece non vi sono limiti per il risarcimento dei danni causati alle persone.



ATTENZIONE !!

Per ottenere il risarcimento del danno occorre che si verifichino tre condizioni:

- 1) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all'uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato;
- 2) il fatto che il bene sia utilizzato principalmente dal danneggiato;
- 3) un importo del danno superiore a un limite fissato per legge.

Esempi pratici

Primo caso

In presenza di un difetto di conformità sul bene acquistato, tempestivamente denunciato, ed in mancanza di adempimento alla richiesta di riparazione o di sostituzione del bene, il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto con conseguente restituzione del prezzo pagato, oltre interessi legali dal giorno della richiesta dell'intervento in garanzia.

Fatto

Un consumatore aveva acquistato, presso un rivenditore autorizzato, un divano-letto per essere utilizzato come letto matrimoniale e tale finalità era stata espressamente dichiarata all'atto dell'acquisto. Il prezzo pattuito di euro 1.535,00 era stato pagato con due distinti versamenti; il primo a titolo di caparra confirmatoria di euro 470,00; la somma residua all'atto della consegna del bene.

Il consumatore, al momento della consegna, aveva immediatamente riscontrato difetti tali da renderne impossibile l'utilizzo (rumorosità e cigolii continui e diffusi della rete). Il venditore, verificata la fondatezza delle lamentele aveva provveduto ad una sommaria riparazione, senza procedere alla sostituzione del bene così come richiesto dal consumatore.

Poiché le riparazioni non avevano rimosso il problema, il consumatore aveva richiesto, entro i termini di legge, la sostituzione del divano ovvero, in difetto, la risoluzione del contratto.

Sostiene il consumatore

I difetti riscontrati e verificati anche dal venditore sono tali da non consentire l'uso del bene e, poiché, il venditore non ha provveduto alla sostituzione del bene il consumatore ha richiesto la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1519 quater Codice Civile chiedendo anche il risarcimento dei danni morali.

Sostiene il venditore

Il venditore ha chiesto il rigetto della domanda, sul presupposto che il divano in questione non presentava affatto i difetti lamentati e contestava inoltre i danni morali richiesti.

Il giudice ha deciso così:

Il Giudice di pace ha istruito la causa e ha ammesso sia una consulenza tecnica sia le prove testimoniali e:

1. Ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita;
2. Ha condannato il venditore alla restituzione dell'intero prezzo oltre agli interessi legali;
3. Ha rigettato la domanda di risarcimento dei danni proposta dal consumatore;
4. Ha condannato il venditore al pagamento delle spese processuali.

Secondo Caso.

Nella vendita di beni di consumo usati, all'acquirente che si limiti a denunciare l'inadempimento del venditore alla garanzia convenzionale, è applicabile la presunzione posta dal Codice Civile che stabilisce: i difetti si manifestano entro sei mesi dall'acquisto, si presume che esistevano già al momento della consegna del bene.

Fatto

Un consumatore acquista da un venditore professionale un'automobile usata garantita per un periodo di dodici mesi.

Nonostante la corretta manutenzione della vettura, si verifica la rottura della testata del motore entro i primi sei mesi dall'acquisto.

Il compratore comunica il guasto al venditore mettendo anche a sua disposizione l'auto per la riparazione.

Il venditore, anziché procedere alla riparazione, offre all'acquirente € 200,00 come risarcimento del danno.

L'acquirente non accetta l'offerta e provvede in proprio alla riparazione dell'auto sostenendo una spesa di € 1469,00 circa, quindi richiede il rimborso al venditore.

Sostiene il consumatore

I difetti riscontrati, verificatisi entro sei mesi dalla consegna del bene, devono presumersi come già esistenti all'atto dell'acquisto e per questo il consumatore ritiene che il venditore debba farsi carico degli oneri derivanti dalla riparazione.

Sostiene il venditore

Il venditore, pur riconoscendo il difetto denunciato, rifiuta di accollarsi gli oneri derivanti dalla garanzia perché afferma che l'acquirente non aveva provveduto ad effettuare regolari tagliandi e che la garanzia non era più operante in quanto l'auto era stata smontata e riparata da altri.

Il giudice ha deciso così:

- 1) L'acquirente ha effettuato regolarmente la manutenzione dell'autovettura (anche se non presso l'officina del venditore);
- 2) La garanzia era pienamente operante al momento della stipula del contratto di vendita;
- 3) I difetti dell'autovettura si sono manifestati entro sei mesi dalla consegna del bene, per cui, in mancanza di prova contraria (a carico del venditore), si presume che il difetto esistesse già al momento della consegna dell'auto (così come era previsto dall'art. 1519 sexies del Codice Civile).

Perciò ha condannato il venditore a:

- 1) risarcire il consumatore della spesa sostenuta per la riparazione, oltre interessi;
- 2) pagare le spese processuali.

Conclusioni

Il Codice del Consumo ha apportato notevoli innovazioni nel campo della garanzia precisando innanzitutto che la garanzia convenzionale non sostituisce né limita quella legale. La garanzia legale, infatti, mette a riparo anche dai comportamenti scorretti da parte dei venditori.

Con la nuova norma, tuttavia, il consumatore non è totalmente libero di scegliere il rimedio a fronte di difetti o mancanza di conformità del bene acquistato perché la legge stabilisce una gerarchia da rispettare:

- 1) se i due rimedi primari (riparazione/sostituzione) sono entrambi possibili e non eccessivamente onerosi al compratore spetta unicamente la libertà di scelta tra questi due. Egli non può chiedere i c.d. rimedi secondari (risoluzione o riduzione);
- 2) solo se i primi due rimedi sono impossibili o costosi, il consumatore può scegliere la risoluzione del contratto (sempre che il difetto non sia di non lieve entità) o la riduzione del prezzo.

Se la riparazione o la sostituzione non è stata ben fatta così che il bene continua a presentarsi difettoso, il compratore potrà procedere immediatamente con la richiesta di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo. Questo rimedio potrà essere invocato solo se la persistente presenza del difetto di conformità assume i caratteri di un “notevole inconveniente” per il consumatore. Quando il bene riparato o sostituito ha una difformità che permane ma non determina un inconveniente notevole, al consumatore è concessa in via principale la richiesta della nuova sostituzione o riparazione.

Se, infine, la riparazione o la sostituzione ha comportato notevoli inconvenienti al consumatore è pensabile richiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo.

Il compratore ha comunque sempre la possibilità di richiedere, in aggiunta al risarcimento previsto dal Codice del Consumo, anche il risarcimento per danno subito di natura non patrimoniale ai sensi dell'art. 123 del Codice del Consumo.

Risulta utile ribadire che la garanzia convenzionale non può in alcun modo diminuire il regime di tutela fornito al consumatore dalla disciplina legale, potendo solo migliorare la tutela di cui il consumatore gode già per legge.

Un primo vantaggio può essere attribuito al consumatore con la prestazione della garanzia da parte del produttore, con conseguente incremento delle probabilità di ottenere la tutela desiderata, mediante l'aumento dei soggetti obbligati al ripristino della conformità.

Nel caso in cui la garanzia venga prestata dal medesimo venditore, allora si potrà ottenere solo un maggior contenuto di tutela. In particolare potrebbe concedersi al consumatore la facoltà di non rispettare l'ordine di graduazione previsto dall'art. 130 in ordine ai rimedi concessi a fronte della difformità del bene, così che lo stesso potrà richiedere immediatamente la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto anche se il vizio potrebbe essere superato mediante sostituzione o risoluzione. Oppure prevedersi l'esonero della prova da parte del consumatore dell'esistenza del difetto al momento della consegna (in deroga all'art. 130), o l'indicazione di un lasso temporale minimo per l'intervento del garante (in deroga al congruo termine previsto dall'art. 130) o l'estensione dei termini di prescrizione o di decadenza previsti dall'art. 132 o

definire il concetto di eccessiva onerosità di cui all'art. 130 rilevante ai fini dell'applicazione o meno dei rimedi di riparazione e sostituzione o la previsione della garanzia anche per difetti non rientranti nell'elenco dell'art. 129 o la possibilità di risolvere il contratto, anche in presenza di un difetto di lieve entità.

In ogni caso la nuova disciplina della garanzia sui beni di consumo ha le potenzialità per poter cambiare, in maniera radicale, il rapporto consumatore-venditore, contribuendo ad attivare un mercato più trasparente in cui tutti potranno ottenere benefici:

- da una parte i consumatori attraverso una maggiore garanzia ed onestà dei venditori;
- dall'altra gli operatori economici onesti che potranno vedere i concorrenti sleali sanzionati duramente.

Riferimenti normativi

- Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 24.
- Direttiva 99/44/CE del Parlamento Europeo sulla garanzia nel contratto di vendita di beni al consumo.
- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206.



Autori:
Nino D'Andrea

Adoc BASILICATA

Via R. Danzi, 2 – Potenza
Cell. 330 79 80 81
tel. 097146 393
fax 097146 390

adoc@adocbasilicata.191.it
www.adocbasilicata.org